



Comune di
Vestone (BS)
Piazza Garibaldi 12 25078 Vestone BS
protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-
www.comune.vestone.bs.it

ORIGINALE COPIA

N. 9

Oggetto: Approvazione regolamento Tassa Rifiuti (TA.RI).

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo alle ore 19,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N. .	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Roberto Facchi	Sindaco	X	
2	Giovanni Zambelli	Consigliere	X	
3	Igor Roncetti	Consigliere	X	
4	Massimo Tabarelli	Consigliere	X	
5	Marcella Bacchetti	Consigliere	X	
6	Enzo Pirlo	Consigliere	X	
7	Vittorio Vanzo	Consigliere	X	
8	Maddalena Bertolotti	Consigliere	X	
9	Ermanno Gabrieli	Consigliere	X	
10	Edoardo Teotti	Consigliere	X	
11	Fiorangela Turelli	Consigliere	X	
12	Pasini Johnny	Consigliere	X	
13	Elena Cammisa	Consigliere	X	

Presiede Roberto Facchi. Presenti n. 13 componenti il consiglio comunale.

Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza in videoconferenza a' sensi ai sensi e per gli effetti dell' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020., nonchè dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265, disposizioni tutte che consentono le riunioni del consiglio comunale da remoto in forma telematica in videoconferenza nel protrarsi della situazione dell'emergenza sanitaria COVID (vedi circolare del Viminale Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 66194, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione regolamento Tassa Rifiuti (TA.RI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- l'art. 7 del suddetto T.U.E.L. il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- in particolare, il comma 4 dell'art. 152 il quale dispone che le norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L. assumano il valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le disposizioni contenute negli articoli che seguono rispetto ai quali può essere definita una disciplina differente:
 - 177;
 - 185, comma 3;
 - 197 e 198;
 - 205;
 - 213 e 219;
 - 235, commi 2 e 3,
 - 237 e 238;

PREMESSO CHE:

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TA.RI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO CHE:

- dal 1° gennaio 2018 si è avviata a Vestone la gestione del servizio di raccolta rifiuti con la modalità “Porta a Porta” e si è approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997 adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio (Deliberazione di Consiglio Comunale n°005 del 28.febbraio.2018);
- dal 1° gennaio 2020
 - si è avviata la di gestione del servizio di raccolta rifiuti con l'introduzione del sistema di “Tariffazione Puntuale” quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato, prodotto dalle singole utenze, e di conseguente calcolo della tariffa a carico di queste;

- si è approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base del quadro normativo adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio (Deliberazione di Consiglio Comunale n°38 del 30.dicembre.2019);

PRESO ATTO CHE il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di “rifiuto urbano” dettata dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di “rifiuti speciali”, al successivo comma 3.

VISTO CHE la nozione ora vigente, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la cd “Economia Circolare” (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l’individuazione dei rifiuti urbani che, stante l’abrogazione dell’art. 195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l’assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi.

PRESO ATTO CHE un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente esclusione di utenze non domestiche dal novero degli utenti TARI, sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo.

IN PARTICOLARE dalla lettura dell’art. 183, la principale criticità emersa è l’impossibilità di “assimilazione” da parte dei Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori dall’elenco di cui all’allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività della categoria “20. Attività industriali con capannoni di produzione”;

Va aggiunto che le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria “20. Attività industriali con capannoni di produzione” qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all’assimilazione dei rifiuti e le attuali riduzioni per l’avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

ESAMINATO lo schema di regolamento, predisposto dal servizio finanziario, modificato per le ragioni sopra esposte e per aggiornare quindi gli articoli ormai obsoleti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del regolamento TA.RI, modificato come sopra descritto, secondo lo schema allegato e predisposto dal servizio finanziario;

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

- la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
- la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.

“(...) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016e delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" dell'AgID che prevedono l'attuazione delle disposizioni entro il 7 giugno 2021.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento TA.RI", modificato come in premessa descritto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aenti diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aenti diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del

termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 24 del [d.lgs 2 luglio 2010, n. 104](#), che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che :

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- "per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . ([Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328](#); [Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075](#)). **"Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248**
- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: **FAVOREVOLE**

Vestone, 19 marzo 2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: **FAVOREVOLE**

Vestone, 19 marzo 2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente (firmato digitalmente art. 24 d. lgs. N. 82/2005) **Il Segretario Comunale**
Roberto Facchi dott. Alberto Lorenzi
